

COMUNE DI MASSINO VISCONTI

Provincia di Novara

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA "CASA DELL'ANZIANO DI MASSINO VISCONTI"

ART. 1

La Casa dell'Anziano di Massino Visconti, sita in Via Colombo n. 6 è una struttura residenziale destinata ad Ospiti autosufficienti (R.A. -residenza assistenziale). L'ospitalità può essere permanente, cioè diurna e notturna, o solo diurna.

La Casa dell'Anziano sarà gestita dal Comune di Massino Visconti.

Tutti i servizi relativi all'assistenza materiale degli ospiti e alla tutela delle condizioni dello stabile saranno affidate a idonea ditta, incaricata a mezzo di regolare appalto nelle forme di Legge, che dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti in apposito disciplinare approvato dai competenti organi collegiali comunali.

La Ditta appaltatrice dovrà individuare all'interno del suo personale presente nella struttura la figura del responsabile del servizio appaltato.

Il Comune per il corretto funzionamento della struttura (ad es. per valutazione tecnico/sanitaria delle domande di ammissione per pareri relativi alla permanenza o proroga degli ospiti nella struttura, per pareri sulle conferme degli utenti ecc. di cui nei seguenti articoli), si avvarrà di un professionista medico-chirurgo, all'uopo incaricato, con apposito atto deliberativo da parte degli organi collegiali competenti, quale Consulente Sanitario.

ART. 2

Prima dell'ingresso, l'ospite è tenuto ad accettare formalmente le norme di vita comunitaria che la permanenza presso la Casa comporta, e precisamente:

- osservare le regole di igiene dell'ambiente e della pulizia delle camere;
- mantenere in buono stato le camere, gli impianti e le apparecchiature che si trovano installate ed adeguarsi alle richieste dell'Ente al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- segnalare al Responsabile l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature elettriche;
- consentire al personale di servizio o a qualsiasi altra persona incaricata di accedere alle camere per provvedere a controlli o riparazioni;
- risarcire eventuali danni arrecati al Comune

ART. 3
RICHIESTA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione, presentata al Comune di Massino Visconti dovrà essere compilata sugli appositi moduli predisposti dal Comune contenenti tutte le condizioni di cui al presente regolamento, con allegati i seguenti documenti:

- a) autocertificazione di stato di famiglia e residenza in carta libera;
- b) fotocopia della carta d'identità e codice fiscale
- c) fotocopia modello unico o mod. CUD
- d) copie di esenzioni tickets sanitari e verbale di invalidità civile, se in possesso;
- e) documentazione sanitaria recente e indicazioni circa terapie in atto, nonché alcune dosi di medicinali per garantire continuità nei primi giorni di ricovero;
- f) dichiarazione per il trattamento dei dati personali (legge privacy)
- g) dotazione di un corredo costituito da indumenti personali contrassegnati da un numero identificativo assegnato dalla direzione della struttura. L'elenco degli stessi e' disponibile presso la struttura come pure presso il servizio sociale comunale
- h) certificato del Medico curante da cui risultino i requisiti richiesti per l'ammissione alla Casa ed attestati inoltre che il richiedente non è affetto da malattie infettive e/o di carattere psichico tali da compromettere la vita di comunità (antecedente i 30 giorni)
- i) fotocopia tesserino A.S.L.
- j) eventuali esami routinari, su richiesta del Medico
- k) eventuale relazione del Servizio Sociale
- l) copia atto deliberativo dell'Ente pubblico, qualora sia necessario integrare la retta mensile dell'ospite economicamente bisognoso

La domanda deve essere controfirmata in segno di accettazione e a titolo di garanzia da un Responsabile, privato o pubblico che con la sua firma si impegna a:

- assicurare il pagamento della retta
- farsi carico dell'Ospite in caso di dimissione del richiedente

Entro 30 giorni il Comune, sentito il parere del Consulente sanitario, con apposito provvedimento stabilirà l'ammissione o meno del richiedente in base ai documenti citati. L'ammissione nella struttura avverrà entro il giorno 5 di ogni mese.

Tutta la predetta documentazione farà parte integrante della cartella personale in dotazione alla struttura. Sempre al momento dell'inserimento e' fatto obbligo all'ospite o suo delegato, di accordarsi con l'Ufficio Amministrativo del Comune per l'espletamento delle modalità di pagamento della retta.

ART. 4
AMMISSIONE

L'ordine di precedenza nell'accettazione delle domande è così stabilito:

- 1) residenti nel Comune di Massino Visconti
- 2) residenti nell'A.S.L. alla quale appartiene il Comune di Massino Visconti
- 3) residenti in altri Comuni

ART. 4 BIS AMMISSIONE POSTI FLESSIBILI

Per i posti flessibili in accordo con Unità di Valutazione Geriatria (U.V.G.) competente dell'A.S.L., a partire dalla disponibilità che si viene a creare e comunque solo per i residenti (autosufficienti) nel distretto sanitario competente dell'ASL 13, fino ad un massimo di n° due unità, in base alle seguenti priorità:

-ricoveri temporanei post ospedalieri, fino ad un massimo di mesi tre per coprire un bisogno di temporanea tutela assistenziale post acuzie;

-ricoveri di sollievo fino ad un massimo di quattro settimane, eventualmente rinnovabili, con le finalità di sgravare i nuclei familiari per brevi periodi.

Qualora non si presentassero le esigenze di cui sopra, o ci fossero sensibili variazioni circa la primaria richiesta si possono prendere in considerazione ricoveri a carattere permanente. Per le modalità di accesso per i posti flessibili si rimanda all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento

ART. 5 ACCETTAZIONE ISTANZA

Per esigenze collegate strettamente alla tipologia della struttura ricettiva ed alla compatibilità della patologia di un nuovo ospite con quelli già presenti, è previsto un periodo di prova iniziale di trenta giorni, che può portare il Comune ad informare l'ospite, nonché la cerchia parentale di riferimento, sulla necessità di un trasferimento presso una diversa struttura ricettiva, oppure durante il quale l'Ospite può rinunciare o essere dimesso senza il preavviso di cui agli art. 7 e 8.

Il periodo di prova può essere prorogato per gravi motivi dal Comune, sentito il parere del Consulente Sanitario, con apposito atto.

ART. 6 GESTIONE

La gestione corrente e globale dei servizi di cui di seguito, è affidata con gara d'appalto ad una ditta che abbia i requisiti tecnici e di qualità documentati e previsti dalla Regione. Il personale è tenuto per il servizio che svolge, alla tutela della privacy dell'ospite ed alla riservatezza sul lavoro svolto in ottemperanza alle vigenti norme (legge sulla privacy).

La retta e' comprensiva di:

- vitto
- alloggio
- assistenza medica di base
- assistenza riabilitativa e di animazione
- assistenza alla persona
- animazione anche attraverso contatti con organizzazioni esterne
- servizi alberghieri come la pulizia delle stanze e delle parti comuni, preparazione e distribuzione dei pasti, lavaggio della biancheria piana e personale
- riscaldamento e illuminazione

Sono a carico dell'ospite per i servizi di cui sopra i seguenti oneri:

- pagamento di eventuali tickets sanitari e non;
- trasporto ed accompagnamento per visite mediche, anche in ambulanza;
- materiale sanitario non garantito dal Servizio Sanitario Nazionale fornito eventualmente da una farmacia del Paese o direttamente da un congiunto;
- fornitura di capi di abbigliamento ad integrazione o sostituzione del corredo personale

La retta mensile è da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo versamento:

- in conto corrente postale intestato al Comune di Massino Visconti c/c n. 17081282
- con versamento diretto presso la Tesoreria Comunale
- con accredito diretto alla Tesoreria Comunale tramite modalità RID

“CAUSALE RETTA CASA ANZIANI MESE DI

La retta viene corrisposta secondo i seguenti criteri:

-dal giorno di messa a disposizione del posto in struttura secondo quanto stabilito dal Responsabile del Servizio in base alle tariffe vigenti;

-In nessun caso (decesso – rinuncia – dimissioni) sarà ammesso il rimborso in tutto o in parte della retta anticipata dovuta. In caso di decesso sarà comunque dovuto da parte del responsabile di cui all'art. 3 il pagamento anticipato della retta mensile relativa al mese in cui si verifica tale causa

ART. 7 DIMISSIONI

Su proposta del Comune, sentito il parere del Consulente Sanitario, per gravi e comprovati motivi, l'Ospite può essere dimesso con breve preavviso anche dopo avere superato il periodo di prova.

ART. 8 DIMISSIONI

Gli ospiti che intendono lasciare la Casa, devono dare comunicazione scritta al Comune almeno 30 giorni prima.

Nel caso di interruzione della degenza durante il mese, la retta dovrà essere corrisposta per l'intero mese.

ART. 9

RINNOVO DOCUMENTAZIONE

Ogni sei mesi dalla data di ammissione alla Casa, l'ospite dovrà presentare nuova documentazione attestante lo stato fisico e psichico rilasciato dal Consulente Sanitario.

Il Comune sentito il parere del Consulente Sanitario dovrà stabilire con apposito atto la conferma o meno dell'ammissione come previsto dall'art. 3.

ART. 10 CAUZIONE

Per l'ammissione dell'Ospite è richiesto un deposito cauzionale pari all'importo di una retta mensile, così come determinata dall'organo comunale competente da versarsi congiuntamente alla retta mensile, al momento dell'ammissione con le stesse modalità previste dall'art. 6.

ART. 11 SERVIZI AGGIUNTIVI

Qualora si accertasse che l'ospite per brevi e temporanei motivi di infermità, necessiti di maggiore assistenza tutelare, il Comune, sentito il parere del Consulente Sanitario, disporrà l'integrazione, a mezzo della ditta incaricata dell'espletamento dell'appalto, all'occorrenza con apposito atto, assicurando i servizi necessari come previsto dal disciplinare d'incarico.

Tali servizi aggiuntivi necessari saranno comunque addebitati all'Ospite con il pagamento di un supplemento alla retta mensile, corrispondente alla maggiorazione di spesa sostenuta.

Qualora ricorra il caso di cui all'art. 12 verrà sottoposto all'ospite e al parente e/o Ente responsabile apposita nota preventiva di spese aggiuntive.

ART. 12 ASSISTENZA CONTINUATIVA

Il Comune sentito il parere del Consulente Sanitario, qualora accertasse che per cause invalidanti l'Ospite necessiti di assistenza tutelare continuativa, informerà i parenti e/o gli Enti che hanno richiesto l'ammissione affinché provvedano ad avviarlo presso idonee strutture, entro trenta giorni.

Con il presente regolamento si intende recepire quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 32-7910 del 2.12.2002, con la quale è stata prevista la possibilità di consentire la permanenza di ospiti (delle R.A.) nel frattempo divenuti non autosufficienti in numero concordato con l'Unità di Valutazione Geriatria (U.V.G.) competente dell'ASL 13, in relazione alla capacità ricettiva e organizzativa della struttura.

Tali norme sono applicabili qualora sussistano le seguenti condizioni:

- le persone non autosufficienti ospitate devono essere anziani che siano già stati inseriti precedentemente nella struttura come autosufficienti e che abbiano acquisito la non autosufficienza dopo il periodo di almeno un anno dal ricovero nella struttura stessa o anche dopo un periodo inferiore per casi particolari individuati dall'U.V.G. E', in ogni caso, escluso l'inserimento nella struttura di persone che siano già in condizioni di non autosufficienza e la struttura medesima mantiene, pertanto, il titolo autorizzativo di R.A.

- Per ogni ospite non autosufficiente il soggetto gestore del presidio predisporrà, in accordo con l'Unità di Valutazione Geriatria competente, un progetto individualizzato di assistenza, garantendo personale e modalità organizzative adeguate a soddisfare correttamente i bisogni sanitari e assistenziali dell'ospite e individuando il responsabile del progetto medesimo.
- Le prestazioni a rilevanza sanitaria previste dal progetto individualizzato di assistenza saranno assicurate dal servizio di Assistenza Domiciliare Integrata da attivarsi con l'A.S.L. competente

ART. 13 **ASSISTENZA SANITARIA**

L'assistenza sanitaria degli Ospiti della Casa è assicurata da un Medico di base che opera nel Comune di Massino Visconti. Per gli Ospiti non residenti la scelta del nuovo Medico avverrà al superamento del periodo di prova; nel frattempo, in caso di necessità, si ricorrerà ad un Medico privato.

ART. 14 **PRATICHE SANITARIE**

Le pratiche per eventuali esenzioni di ticket su prestazioni sanitarie e farmaceutiche saranno espletate dal parente responsabile.

Nel caso di visite specialistiche dovrà provvedere il parente responsabile.

Per i ricoveri d'urgenza in Ospedale, il responsabile incaricato dalla Ditta affidataria curerà il trasporto mediante ambulanza, a spese dell'ospite.

Comunque per il ritorno dall'Ospedale dovrà provvedere il parente responsabile.

Durante la permanenza in Ospedale l'assistenza sarà a totale carico del parente responsabile che provvederà ad informare la Casa in tempo utile per il rientro.

ART. 15 **ASSENZE TEMPORANEE**

In caso di assenza temporanea per qualsiasi motivo (degenza ospedaliera, ecc.) il pagamento della retta mensile dovrà essere corrisposto per l'intero importo.

ART. 16 **NORME DI COMPORTAMENTO**

Al momento dell'ammissione all'ospite sarà assegnata una camera singola o doppia a secondo della richiesta e della disponibilità.

Orari di somministrazione dei pasti:

L'orario della somministrazione dei pasti è predeterminato ma può essere personalizzato per particolari necessità, come pure, in casi motivati, il pasto può essere consumato in camera. I familiari possono offrire generi alimentari al proprio congiunto solo se autorizzati dal personale preposto, allo scopo di un maggior controllo delle diete. I visitatori non possono portare generi alimentari agli Ospiti. In ogni caso nelle camere non si possono tenere generi alimentari deperibili o bevande alcoliche.

Colazione	dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Pranzo	ore 12.00
Merenda	ore 15.30
Cena	ore 19.00

All'ora dei pasti gli Ospiti devono trovarsi puntuali in sala da pranzo.

I menù approvati preventivamente dal Servizio Dietetico dell'A.S.L. 13 di Novara sono affissi in appositi spazi. Compatibilmente con le esigenze del servizio, previa richiesta degli ospiti stessi, potranno essere preparati, in occasioni particolari, piatti diversi da quelli previsti nel menù.

Il servizio di pulizia dell'unità abitativa verrà effettuato preferibilmente nella prima parte della giornata. L'ospite, in base alle proprie condizioni psicofisiche, sarà coinvolto nel riassetto delle cose personali.

Gli Ospiti possono uscire quando lo desiderano durante la giornata, avvertendo il responsabile incaricato dalla ditta affidataria che, in ogni caso, si ritiene esonerato da responsabilità. Per le ore dei pasti gli Ospiti devono essere presenti nella Casa, salvo autorizzazione.

Sono ammesse le visite secondo l'orario stabilito ed esposto al pubblico.

Gli ospiti possono ricevere visite solo nei locali di soggiorno. E' vietato ai visitatori l'accesso alle camere (salvo in caso di malattia) ed a tutti i locali di servizio della Casa.

E' garantita l'assistenza religiosa all'interno della Struttura e l'accompagnamento alla funzione domenicale in Chiesa Parrocchiale se l'Ospite lo desidera.

Per motivi di sicurezza, è vietato nelle camere servirsi di televisione, radio, ferri da stiro, asciugacapelli, fornelli, ecc. salva apposita autorizzazione del Comune. Il personale di servizio è autorizzato a controllare l'osservanza di queste norme.

Nei locali della Casa è tassativamente vietato fumare.

Dopo le ore 22,00 non si devono fare rumori nella zona notte.

Nelle camere non è possibile lavare e stendere indumenti.

Per la realizzazione di particolari iniziative o momenti di festa è garantita la presenza di personale associato ad organizzazioni di volontariato che, unitamente a parenti ed amici degli ospiti, collabora alla realizzazione di progetti individualizzati commisurati alla esigenza di ciascun ospite della struttura.

Gli Ospiti devono tenere un comportamento corretto ed educato sia tra loro che con il personale di servizio

ART. 17 CUSTODIA VALORI

L'Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per i valori (denaro o preziosi) custoditi nelle camere. Si raccomanda vivamente agli Ospiti di non tenere presso di sé somme rilevanti.

Il personale interno non può custodire e/o gestire denaro o valori per conto degli utenti e/o parenti in modo diretto.

ART. 18

RESPONSABILITA'

L'Ospite solleva il Comune da ogni responsabilità in caso di incidenti o infortuni dovuti a cause indipendenti ed imputabili all'Ospite stesso, compresi danni a terzi.

ART. 19 SERVIZI AGGIUNTIVI

La struttura prevede, oltre alla degenza completa, anche un servizio di soggiorno diurno che secondo la necessità può garantire un numero ampio di ore fino a coprire tutto l'arco diurno con:

- colazione, pranzo, cena
- prestazioni infermieristiche e di assistenza tutelare
- servizio di pulizia personale

La presenza in regime di soggiorno diurno viene presa in considerazione fino ad un massimo di n. due ospiti autosufficienti.

Gli anziani residenti nel Comune potranno chiedere inoltre di:

- consumare i pasti presso la struttura;
- il servizio di lavanderia della biancheria personale;
- il servizio di igiene personale (bagno)

Il periodo di fruizione dei suddetti servizi vengono stabiliti con il richiedente e/o il suo nucleo familiare in seguito ad istruttoria del Servizio Socio Assistenziale del Comune.

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il 01.01.2005 ad avvenuta esecutività

ART. 21 NORME FINALI

Gli ospiti e i parenti di riferimento, possono avanzare proposte, richieste, indicazioni, al fine di superare eventuali difficoltà, l'Amministrazione Comunale è a disposizione per ogni segnalazione e collaborazione.

Copia del presente regolamento al momento dell'entrata in struttura è sottoscritto dall'ospite stesso o da un suo delegato in segno di accettazione incondizionata. Il mancato rispetto delle norme in esso contenute può essere motivo di dimissione forzata con un preavviso scritto di 30 giorni.

ALLEGATO A)

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DEI POSTI DI RESPIRO TEMPORANEI

Come previsto all'art. 4 bis (titolato "Ammissione") del Regolamento Comunale disciplinante il funzionamento della Casa di Riposo si fissano delle linee guida per evidenziare e stabilire delle priorità per un utilizzo flessibile di alcuni posti (in numero di due unità delle 12 autosufficienti nella fase iniziale e sperimentale) presso la struttura

PREMESSA

Nell'Edificio sito in Via C. Colombo n. 6 a Massino Visconti, trovano posto 12 persone di cui 10, con un rilievo sanitario riferito al loro bisogno di assistenza, riconosciuto dall'A.S.L. 13. Per le rimanenti due disponibilità, si è constatato e rilevato che pur essendo state pensate nel passato per soggetti con un buon grado di autosufficienza, non ci sono poi nella realtà persone che chiedono una protezione residenziale quando possono contare sul proprio domicilio con supporti che nel tempo sono sempre più mirati ed efficaci (ADI, SAD, Badanti, assegno di cura alternativo al ricovero)

MODALITA' E ORGANI DI ACCESSO

Per rispondere in modo razionale e possibilmente con una programmazione concordata con la cerchia parentale di riferimento si prevede di sottoporre la richiesta di inserimento alla Commissione interdisciplinare denominata Unità Valutativa Geriatria dell'A.S.L. 13 competente che può contare su alcuni strumenti valutativi per capire il grado di autosufficienza.

Anche in quella sede il Servizio Sociale professionale, che nella quasi totalità dei casi coglie dal contesto territoriale specifiche segnalazioni e urgenze, elabora progetti individualizzati contando sulle risorse disponibili: fra queste viene formalizzata la richiesta secondo la tipologia dal bisogno recepito.

L'accesso ai posti messi in flessibilità viene sottoposto al Comune, ai sensi del Regolamento Comunale di Funzionamento della Casa di Riposo, che sulla base dei criteri di seguito espressi, formula una graduatoria di utilizzo degli stessi

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di usufruire dei posti di respiro o flessibili viene raccolta dagli Uffici Comunali attraverso l'interessato o un suo familiare o tutore, utilizzando l'apposita modulistica completa di certificato medico attestante lo stato di salute del richiedente.

Per garantire una certa rotazione o risposta più ampia, in linea di massima si ritiene di accettare la richiesta di ricovero temporaneo una volta sola nell'arco dell'anno solare, fatta salva l'indicazione espressa dal servizio proponente (servizio UVG, servizio sociale)

Con la segnalazione contestuale dell'UVG di distretto e la conseguente messa in graduatoria del richiedente, è possibile se se ne riscontrano gravi motivi e compatibilmente con le disponibilità residenziali, accedere successivamente a ricoveri a carattere permanente nella stessa struttura

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA FLESSIBILITA'

Le disponibilità sono indirizzate a sollevare i parenti rispetto a necessità di assistenza continua, per far fronte a urgenze di diversa origine e in attesa di ricoveri a carattere permanente.

Concretamente si prevede di far fronte a:

-ricoveri temporanei post ospedale, fino ad un massimo di tre mesi per coprire un bisogno di temporanea tutela assistenziale post acuzie o far fronte ad emergenze o come transito per altre risorse più strutturate;

-ricovero di sollievo di breve durata fino ad un massimo di quattro settimane con la finalità di sollevare la cerchia parentale

L'ambito territoriale di riferimento, oltre a quello Comunale, a cui rispondere è sicuramente quello che fa capo alla zona di intervento del servizio socio assistenziale. Vengono comunque prese in considerazione fino ad esaurimento delle disponibilità, richieste di "respiro" espresse da residenti nello stesso ambito che decidono di far fronte a bisogni assistenziali di loro congiunti residenti altrove, opportunamente avvicinati.

Pur volendo considerare preferibilmente richieste di ricovero temporaneo riferite a persone di almeno 65 anni, si intende rispondere a bisogni di persone anche più giovani segnalate soprattutto dal servizio sociale e con una progettualità che tenga conto della provvisorietà di un ricovero che copre solo un breve periodo.

L'ordine di ingresso viene determinato privilegiando i soggetti che rispondono ai bisogni sopra espressi, con valutazioni soprattutto di ordine sociale e con particolare riferimento alla situazione familiare e al carico assistenziale che grava sulla stessa. Dal momento della comunicazione circa la disponibilità e dalla accettazione, non devono trascorrere più di tre giorni per l'effettivo ingresso, con conseguente rinuncia alla disponibilità stessa.

ONERI

Il costo delle due ipotesi dovrà essere parametrato alle necessità delle persone che ne usufruiranno e alla tipologia del servizio offerto; cercando di fissare dei criteri economici coniugati al grado di autosufficienza e quindi al bisogno di assistenza.

Le tariffe verranno stabilite annualmente dall'organo competente.